

Emilio Balletti

**LA CLASSIFICAZIONE DELLE
RIVISTE E LE ALTRE SEDI
EDITORIALI IN RELAZIONE ALLE
PROCEDURE DI ABILITAZIONE
SCIENTIFICA NAZIONALE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE E LE ALTRE SEDI EDITORIALI IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

DI EMILIO BALLETTI

SOMMARIO: 1. Razionalità ed efficienza del sistema di reclutamento universitario per le aree non bibliometriche sulla base della classificazione delle sedi editoriali delle pubblicazioni. — 2. La rilevanza della classificazione delle riviste e le altre sedi editoriali in relazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016. — 2.1. La selezione degli aspiranti commissari. — 2.2. Valori-soglia e valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati. — 3. La classificazione delle riviste delle aree non bibliometriche nel Regolamento Anvur 21 luglio 2016. — 3.1. La prima fase di cd. valutazione preliminare — 3.2. Il giudizio sulla qualità scientifica delle riviste alla luce dei cd. requisiti di processo e di prodotto. — 4. Ambiguità e limiti della classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali sulla base dei risultati delle procedure di Valutazione della qualità della ricerca. — 5. L'inadeguatezza della classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali a valere quale fattore di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza del sistema di reclutamento universitario. — 6. La selezione dei docenti universitari da parte delle comunità scientifiche e il rischio della sua devoluzione al potere giudiziario.

1. *Razionalità ed efficienza del sistema di reclutamento universitario per le aree non bibliometriche sulla base della classificazione delle sedi editoriali delle pubblicazioni.*

La classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali rileva, in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale (da ora in avanti, ASN) 2016, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione 7 giugno 2016, n. 120 (e disposizioni successive e collegate), quale criterio di valutazione dei prodotti scientifici per le aree non bibliometriche, ai fini, anzitutto, dell'individuazione dei professori ordinari aventi titolo all'inserimento nelle liste da cui sorteggiare i componenti delle commissioni, così come della stessa concreta selezione degli idonei tra i candidati alle procedure di abilitazione.

È evidente che in questo modo si ambisca a introdurre un fattore di razionalizzazione del sistema di reclutamento, delineato sulla scorta di quello che si assume essere un indice di qualità della produzione scientifica dei candidati e, prima ancora, anche dei commissari, in via delimitativa della discrezionalità di giudizio dei medesimi commissari e di contrasto rispetto a possibili disfunzioni legate anche a posizioni

I di eccessivo potere accademico. Un obiettivo, questo, in linea di principio senz'altro da condividere, essendo fuori discussione l'auspicio per una selezione degli accessi ai ruoli universitari sulla base di criteri predeterminati per quanto possibile oggettivi e razionali, oltretutto verificabili e non rimessi a valutazioni estemporanee di ordine solo essenzialmente soggettivo o comunque non necessariamente legati al merito da parte dei commissari.

Senza che tuttavia un'aprioristica considerazione negativa delle capacità delle comunità scientifiche di gestione equilibrata dei reclutamenti universitari, al di là dei loro effettivi demeriti in ogni caso innegabili, possa valere ad aprire il campo a criteri di selezione di solo apparente oggettività e razionalità, o comunque di non realmente comprovata validità ⁽¹⁾.

In riferimento alla prefigurata ipotesi di una valutazione delle pubblicazioni per le aree non bibliometriche sulla base (anche) della rilevanza del loro contenitore-sede editoriale, permane infatti da verificare in che misura un tale criterio di giudizio, così come delineato in sede di ASN 2016, possa assicurare le auspiccate caratteristiche di oggettività, equità e razionalità di svolgimento delle procedure di abilitazione. E tanto, peraltro, anche in correlazione al rapidamente cre-

⁽¹⁾ LUCIANI, *Ruolo della docenza universitaria, Relazione al Convegno Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria*, Roma 12 ottobre 2016, in *Costituzionalismo.it*, 2016, 2, 30 ss., che valuta come « lo spossamento dell'autogoverno universitario e il tentativo di sostituire la cooptazione con automatismi pseudo oggettivi » abbiano quale presupposto « il sospetto, per non dire il disprezzo, nutrito negli ultimi anni per i docenti universitari da una parte consistente della classe politica e della burocrazia, sospetto condiviso da una buona fetta dell'opinione pubblica, adeguatamente (dis)informata dai grandi media », non senza che però « la responsabilità di tutto questo ... è anzitutto dei professori, perché è nella nostra categoria che alcuni hanno elaborato pratiche distorsive del buon andamento della selezione degli studiosi ». In senso analogo BELLAVISTA, *Reclutamento universitario e dintorni (tempi difficili, scelte strategiche, incubi giuridici)*, in corso di pubblicazione, il quale, pur riconoscendo anch'egli le innegabili colpe dell'università italiana, rileva come la narrazione distorta sui reali difetti del sistema universitario sia probabilmente funzionale all'obiettivo politico di un suo progressivo indebolimento, mediante la sensibile contrazione del suo finanziamento e il condizionamento del reclutamento dei docenti. In argomento v. anche MORETTI, *Noi e le nostre università. Schede sulle riviste professorali italiane fra Otto e Novecento*, in Aa.Vv., *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, Bologna, Bononia University Press, 521, nonché, in relazione ai vari vincoli introdotti nel tempo sempre in tema di reclutamento, RICCI, *Il reclutamento dei professori universitari a livello locale: vincoli finanziari e riparto di competenze tra gli organi collegiali*, in questa *Rivista*, 2012, 261.

scente rilievo che si tende ad ascrivere al medesimo criterio della sede editoriale dei prodotti scientifici in ordine alla valutazione della qualità della ricerca in generale (spec., cd. VQR), dell'operosità o anche dell'inattività dei docenti (soprattutto qualora si neghi rilevanza ai prodotti pubblicati in riviste e sedi "non scientifiche": su cui v. *infra*) e anche ad altri fini (*id est*, quale parametro di ripartizione delle risorse e/o di accesso ai fondi di finanziamento della ricerca).

Al di là delle aspre critiche come noto subito sollevate da parte delle associazioni scientifiche e di esponenti dell'accademia in ordine alla validità delle classificazioni delle riviste non appena formulate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (da ora in avanti, Anvur) ⁽²⁾, delle loro successive molteplici variazioni e correzioni ⁽³⁾, delle accese polemiche ad oggi in essere al riguardo, anche al cospetto di ripetute censure da parte della magistratura amministrativa in termini sia di annullamento sia di ordine di riesame delle valutazioni espresse in sede di classificazione di determinate riviste ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Cfr. già, per tutti, BACCINI, in www.roars.it, BELLAVISTA, *L'ineffabile terza mediana dell'ANVUR per l'area 12*, in *Temilavoro.it* n. 1, 2012, 4, e, sul caso della classificazione della rivista "Il Giornale di metafisica", BIUSO, *L'Anvur e il Giornale di Metafisica*, in www.roars.it. Più di recente, STAZIO, BORRELLI, *Paradossi in Fascia A, ovvero: quer pasticciaccio brutto della terza mediana*, in www.roars.it/online/paradossi-in-fascia-a-ovvero-quer-pasticciaccio-brutto-della-terza-mediana/, 3 s., nonché, in relazione al caso della classificazione della rivista "Archivio di storia della cultura", TESSITORE F., *Nota al Presidente Anvur*, in www.roars.it, che valuta senza mezzi termini i criteri di classificazione delle riviste enunciati dal decr. Min.Istr. n. 120/2016 « e ancora più la capziosa interpretazione di essi data dall'ANVUR lesivi della libertà della ricerca scientifica, offensivi dell'autorevolezza scientifica degli insigni studiosi che hanno fatto e fanno parte del Consiglio scientifico dell' »Archivio », ingiuriosi della mia dignità di studioso ».

⁽³⁾ « Anvur ha ripubblicato in data 26 luglio 2016 nuove liste di riviste scientifiche e di classe A per le Aree 13 e 14 ... ormai Anvur ed i Gruppi di Lavoro non ritengono neanche più di dover segnalare le loro decisioni. Le liste vengono modificate e pubblicate a piacere, in barba a regolamenti scritti dalla stessa Anvur, che prevederebbero tempi precisi per la loro modifica »: COSÌ REDAZIONE ROARS, *Tornano le riviste a cucù. con una novità: il lucchetto che blindo la classe A per l'ASN*, in www.roars.it.

⁽⁴⁾ *Amplius* ancora STAZIO M., BORRELLI D., *Paradossi in Fascia A*, cit., 4 (cui si rimanda anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali del caso), che rilevano come al cospetto delle vibranti critiche sia la stessa Anvur a doversi giustificare ed ammettere che « gli elenchi sono molto men che attendibili », mentre « il CUN argomenta che "le complessità intrinseche alla materia in oggetto hanno condotto ... all'adozione di soluzioni che soffrono di numerose debolezze procedurali e sostanziali" e che, pertanto, "si impone un ripensamento complessivo, atto a determinare per il futuro scelte maggiormente adeguate alla rilevanza della

Ove a potersi rivelare giocoforza precaria è in tal senso la stabilità e, comunque, l'attendibilità delle medesime classificazioni delle riviste, con possibili inevitabili riflessi rispetto agli stessi esiti delle procedure di abilitazione appunto fondate su di una valutazione dei prodotti scientifici (anche) sulla base della classificazione della loro collocazione editoriale.

2. *La rilevanza della classificazione delle riviste e le altre sedi editoriali in relazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale 2016.*

A rilevare in sede di ASN 2016 è, anzitutto, in tema di classificazione delle sedi editoriali, il riferimento alla (necessaria) "scientificità" delle riviste in relazione ai settori concorsuali non bibliometrici e al loro essere dotate di ISSN, oltreché, al contempo, la possibile valutazione di alcune di tali riviste scientifiche come appartenenti alla cd. classe A.

Diversamente per le altre sedi editoriali, e segnatamente per quanto riguarda i "contributi in volume" e i "libri", è dato rilievo alla loro dotazione di ISBN (o ISMN), ma senza che sia considerata un'ulteriore loro possibile valutazione di eccellenza analoga a quella prevista per la classe A delle riviste.

È sulla scorta di tali elementi che è delineata la triplice tipologia di indicatori della pregressa operosità scientifica cui è riportato il possibile accesso alla ASN 2016 ai sensi degli allegati D e E al decreto del Ministero dell'Istruzione 7 giugno 2016, n. 120 ⁽⁵⁾, secondo i corri-

questione". Il Tar del Lazio, infine, inaugura nell'ottobre 2012 una lunga serie d'interventi che vanno dall'annullamento della valutazione della Nuova Rivista Storica, "con conseguente annullamento delle valutazioni operate dall'ANVUR - gruppi di lavoro Area CUN 11 e Area CUN 14 - riviste e libri scientifici, pubblicate sul sito internet di ANVUR in data 6 settembre 2012" (6 febbraio 2103), fino all'ordine di riesame di Il Lavoro nella Giurisprudenza, Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Il Diritto del Mercato del Lavoro, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale (19 aprile 2013) ».

⁽⁵⁾ « Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti » (cfr. così, punto 2, allegato D, d.m. n. 120/2016 cit., in relazione ai candidati alle procedure di ASN 2016

spondenti cd. “valori-soglia” definiti distintamente, anche in riferimento all’arco temporale precedente da considerarsi, in relazione ai settori disciplinari non bibliometrici, per i candidati alla prima e alla seconda fascia, come anche per gli stessi commissari dal decreto del Ministero dell’Istruzione 29 luglio 2016, n. 602 “*Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del d.m. 7 giugno 2016, n. 120*” (cfr. art. 2, commi 2-4 e art. 3, comma 2, nonché Tabella 1 alleg. a tale decreto). “Valori-soglia” che, ai fini di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva, sia per i candidati, sia per i medesimi commissari, è stabilito essere da raggiungere per almeno due dei tre cennati indicatori (cfr., rispettivamente, punto 3, lettera b), Allegato D e punto 3, lettera b), Allegato E, d. m. n. 120/2016 cit.). “Valori-soglia” che, ad ogni modo, come rilevato anche dal C.U.N., giacché espressione di un dato statistico in relazione ad una determinata platea di aspiranti commissari e candidati, implicano una valutazione in qualche misura di ordine comparativo in contraddizione con il livello di maturazione scientifica di carattere assoluto viceversa da accertarsi in sede di procedure ASN ⁽⁶⁾.

Sebbene in combinazione con il dato quantitativo del numero di articoli o di libri richiesti nei termini di cui ai relativi valori-soglia, mediante la prospettata classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali è fornita una connotazione anche qualitativa a tutti e tre gli indicatori in discorso.

Così, chiaramente, per quanto concerne l’indicatore basato sulle riviste di classe A, ma parimenti anche per gli altri due indicatori di impatto della produzione scientifica: alla luce della richiesta scientificità e dell’essere dotate di ISSN per le riviste (anche se non appartenenti alla classe A), nonché altrettanto in riferimento all’analoga richiesta dotazione di ISBN (o ISMN) per i volumi e i libri.

relative alla prima e alla seconda fascia), nonché « *Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti: a) il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti; b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti; c) il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti* » (cfr. punto 2, allegato E, d.m. n. 120/2016 per gli aspiranti commissari).

⁽⁶⁾ Cfr. CUN, *Parere n. 18317 del 26 luglio 2016* (sulla determinazione dei valori-soglia per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e per la valutazione dei candidati in relazione alle procedure di ASN), nonché, conf., BELLAVISTA, *Reclutamento universitario e dintorni*, cit.

Con la computabilità dei prodotti che, in relazione a tutti e tre gli indicatori, è in questo modo comunque condizionata alla loro pubblicazione in una sede avente determinati requisiti assunti quale attestazione di qualità.

2.1. *La selezione degli aspiranti commissari.*

Per gli aspiranti commissari, alla valutazione positiva dell'impatto della loro produzione scientifica, sulla base dei cennati indicatori, è riportato l'inserimento nelle liste dei docenti sorteggiabili per la composizione delle commissioni.

Sicché tutto viene così a risolversi in una tale unica fase di selezione, in virtù dell'apprezzamento dell'impatto della produzione scientifica degli aspiranti commissari sulla scorta dei suddetti indicatori e relativi "valori-soglia" corrispondenti, con il conseguente mero sorteggio tra tutti i docenti inseriti nelle suddette liste, senza pertanto alcuna mediazione da parte delle rispettive comunità scientifiche; diversamente dunque dal passato, quando l'operare di un sorteggio in relazione all'individuazione dei componenti delle commissioni di concorsi universitari era notoriamente prevista solo a monte, oppure a valle di una fase elettiva comunque da svolgersi nell'ambito dei docenti di ruolo del settore scientifico disciplinare ⁽⁷⁾.

2.2. *Valori-soglia e valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati.*

A rilevare per i candidati è diversamente, invece, una duplice fase di valutazione. Il raggiungimento di almeno due dei tre suddetti valori-soglia da parte dei candidati, infatti, è solo condizione del loro possibile accesso ad una seconda fase di giudizio, consistente nella cd. valutazione di merito vera e propria della qualificazione scientifica delle procedure di abilitazione per la prima e la seconda fascia.

Sempre per quanto concerne la classificazione delle sedi editoriali, rispetto a tale seconda fase di valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati, risulta previsto quale criterio di giudizio, ex art. 4, lettera d), d.m. n. 120/2016, anche « *la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valuta-*

⁽⁷⁾ Perplessità sostanziali e anche « *dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'attuale sistema di formazione delle commissioni basato sul sorteggio puro* » sono sollevati da BELLAVISTA, *Reclutamento universitario e dintorni*, cit.

zione della qualità del prodotto da pubblicare ». Ciò, tuttavia, non già quale reiterazione dei succennati indicatori di apprezzamento dell'impatto della produzione scientifica e, comunque, senza che ne risulti un'incidenza di siffatti indicatori di impatto anche in relazione alla seconda fase di giudizio di merito della qualificazione scientifica dei candidati, anche perché a rilevare al riguardo è un'attività di valutazione di carattere diverso, da svolgersi secondo canoni e con finalità essenzialmente differenti, nonché peraltro nemmeno necessariamente in relazione alle medesime pubblicazioni.

La valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati, infatti, ben può avere ad oggetto non le stesse pubblicazioni da loro addotte ai fini dell'integrazione dei valori-soglia di cui sopra, ma solo alcune di queste, oppure anche altre pubblicazioni. Così come desumibile dalla mancata estensione, in relazione a tale valutazione di merito della qualificazione scientifica, dei requisiti selettivi delle pubblicazioni sulla scorta della loro sede editoriale che si è visto connotare gli indicatori dell'impatto della produzione scientifica, nonché come indirettamente confermato, del resto, già dalla stessa previsione, per diversi settori concorsuali non bibliometrici, di un numero più elevato di pubblicazioni per i valori-soglia dei tre indicatori di impatto complessivamente considerati rispetto al numero massimo di pubblicazioni indicate viceversa come presentabili in relazione alle varie aree non bibliometriche (cfr., rispettivamente, Tabella valori-soglia alleg. al d.m. n. 602/2016 e Allegato B al d.m. n. 120/2016).

Ove a risultare in tal senso consentita ai candidati, in merito alla valutazione di merito della loro qualificazione scientifica, è appunto la possibilità di presentazione di prodotti pubblicati anche in sedi editoriali non aventi le caratteristiche di scientificità e qualità di cui ai succennati indicatori di impatto, così come la stessa possibilità di scelta di quali pubblicazioni sottoporre effettivamente ad una tale seconda fase di valutazione di merito della qualificazione scientifica rispetto ai prodotti presentati in relazione alla prima fase di valutazione dell'impatto della loro produzione scientifica.

Senza che possa incidere diversamente la riferita indicazione della collocazione editoriale tra i criteri di valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati, *ex art. 4, lettera d)*, d.m. n. 120/2016 cit.

Il richiamo alla collocazione editoriale è in proposito formulato, infatti, in via concorrente unitamente agli altri criteri di cui alle lettere a-c) e e-f) dello stesso art. 4 cit. ⁽⁸⁾, quale parametro di (mera) valuta-

⁽⁸⁾ Questo, invero, il testo dell'art. 4 (*"Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati"*), d.m. n. 120/2016 cit.: « *La Commis-*

zione, e non già, invece, di esclusione dalla procedura, differentemente dunque dagli indicatori di impatto di cui all'Alleg. D al d.m. n. 120/2016, nonché comunque con profili di evidente diversità di giudizio rispetto ai suddetti indicatori di impatto: in assenza, in particolare, di alcun riferimento, anzitutto, alla classe A delle riviste, ma pure alla stessa scientificità delle riviste e/o alla dotazione della sede editoriale di ISSN, ISBN o ISMN.

Il mancato riferimento a tali canoni restrittivi vale ad ampliamento dei prodotti valutabili e comunque ad incrementare la discrezionalità di giudizio da parte dei commissari, sempre in sede di valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati.

Ciò, tra l'altro, in ordine ad una possibile valutazione anche di assoluta eccellenza di un prodotto non pubblicato in una rivista di classe A e, al limite, anche in una rivista non scientifica per il settore concorsuale o in una sede editoriale non dotata di ISSN, ISBN o ISMN (*id est*, di un prodotto, come tale, non computabile in relazione ai cennati indicatori di impatto). Sebbene sia da convenire che il rilievo nazionale o internazionale della sede editoriale e le procedure trasparenti di valutazione dei prodotti da pubblicare (cui è riportata la considerazione della collocazione editoriale *ex art.* 4, lettera d), d.m. n. 120/2016) sono comunque espressione di scientificità della stessa sede editoriale e al contempo valgono al fine della sua dotazione di ISSN, ISBN o ISMN: in tendenziale sintonia sostanziale, sotto tale profilo, con gli indicatori di impatto *ex Alleg.* D al d.m. n. 120/2016.

3. *La classificazione delle riviste delle aree non bibliometriche nel Regolamento Anvur 21 luglio 2016.*

In attuazione delle indicazioni dell'Allegato D al d.m. n. 120/2016 (cfr., spec., punti 4 e 5), a delineare le coordinate di classificazione

sione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ».

delle riviste nelle aree non bibliometriche in relazione all'ASN 2016 ha provveduto l'Anvur mediante apposito Regolamento del 21 luglio 2016, in revisione della previgente disciplina in materia ⁽⁹⁾.

Sempre in coerenza alle previsioni del d.m. n. 120/2016, dal Regolamento Anvur 21 luglio 2016 la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche in relazione all'ASN 2016 è anzitutto confermata come limitata « *alle riviste con finalità scientifiche dotate di codice ISSN* », comprese le riviste elettroniche aventi i requisiti richiesti dal C.N.R. « *per il rilascio del codice ISSN ai periodici online con finalità di studio o scientifiche* », e con esclusione espressa, invece, delle « *pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie: a) giornali quotidiani; b) riviste settimanali; c) periodici di varia cultura, politica, attualità, costume; d) periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche; e) "house organ" aziendali; f) bollettini e newsletter; g) siti, portali web, blog e, in genere, pubblicazioni online prive dei requisiti per la registrazione come riviste con finalità scientifica ai sensi del precedente comma 2; h) atti di accademie non registrati dagli editori come riviste; i) working paper; l) pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta, quali le collane di dipartimento; m) riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali, enti pubblici nazionali e locali, istituzioni pubbliche non scientifiche di varia natura; n) riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni* », e con negazione di scientificità anche per « *le riviste di mera divulgazione scientifica* » e quelle « *di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento* » (cfr., rispettivamente, art. 2, commi 1-3, e art. 6, comma 1, Regolamento Anvur cit.).

Il giudizio di scientificità di una rivista è previsto svolgersi in riferimento ad un periodo annuale, oppure, in alternativa, a quello necessario per la pubblicazione di due fascicoli, mentre la valutazione in merito all'inclusione di una rivista nella classe A è stabilito invece esplicitarsi in relazione ad un triennio, o, in alternativa, al tempo di pubblicazione di sei fascicoli.

L'inclusione tra le riviste scientifiche così come quella nella classe A sono precisate avere decorrenza retroattiva « *in ragione del periodo assunto a base del ... giudizio* », comunque fatti salvi gli effetti prodottisi per i procedimenti già conclusi; laddove, per converso, è stabilita invece la posticipazione degli effetti di un eventuale declassamento di una rivista « *dallo spirare del minor termine di un anno ed la pubblicazione di due fascicoli* » a far data dalla relativa delibera da parte dell'Anvur.

⁽⁹⁾ Cfr. già al riguardo Regolamento Anvur 28 agosto 2015 e Regolamento Anvur 11 novembre 2015.

Nel caso di esito negativo della valutazione, è possibile richiedere un nuovo giudizio solo una volta trascorso un periodo tale da far sì che non siano valutati i medesimi fascicoli (cfr. art. 3, Regolamento Anvur cit.).

La procedura di valutazione delle riviste è articolata in due fasi: una prima di natura preliminare, volta all'accertamento dei requisiti minimi necessari per l'accesso al giudizio analitico per il riconoscimento di rivista scientifica o per l'inclusione nella classe A; una seconda fase invece finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di processo e di prodotto assunti quali indicatori della qualità delle riviste ai sensi e per le finalità stabiliti per le procedure di ASN 2016 ex art. 4, lett. a) e b), Alleg. D al d.m. n. 120/2016.

3.1. *La prima fase di cd. valutazione preliminare.*

Quale requisito di accesso al giudizio analitico di scientificità, da accertarsi in sede di prima fase di cd. valutazione preliminare, è richiesta, in particolare, la presenza di procedimenti di revisione tra pari, almeno "a singolo cieco" e possibilmente "a doppio cieco", nonché l'esistenza di un procedimento di revisione tra pari dichiarato in ciascun fascicolo della rivista e la sottoposizione a revisione di « *almeno un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo* », in termini che — in mancanza di definizione precisa di una tale "proporzione" — appare ragionevole reputare nella misura del cinquanta dei prodotti pubblicati.

Ai fini poi della possibile inclusione nella classe A delle riviste scientifiche è altresì richiesta, in ordine alle procedure di revisione, la garanzia di trasparenza e autonomia dei revisori rispetto agli organi della rivista, l'assenza in generale di conflitti di interesse, oltreché la necessità della sottoposizione a revisione di tutti i contributi pubblicati e da valutare tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area scientifica, con la possibilità di assunzione della responsabilità della pubblicazione da parte della direzione solo in casi eccezionali comunque espressamente da indicare e motivare nella prima pagina del contributo (art. 5, Regolamento Anvur 21 luglio 2016).

Sempre in merito all'inclusione nella classe A delle riviste, è confermato dal Regolamento Anvur 21 luglio 2016 (cfr. art. 6, commi 2-4) il richiesto possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b), punto 5, Alleg. D al d.m. n. 120/2016, in termini, rispettivamente, di qualità della valutazione in sede di VQR e di « *significativo impatto della produzione scientifica* », stabilendosi l'esclusione delle riviste che non presentino la sottomissione di lavori in relazione a due esercizi VQR successivi oppure anche che li presentino in misura eccessiva-

mente squilibrata rispetto ai contributi pubblicati annualmente, nonché in ogni caso limitandosi l'accesso alla seconda fase di valutazione alle riviste che nell'ultima VQR abbiano ottenuto un risultato superiore almeno del venti per cento rispetto alla valutazione media delle riviste della medesima area scientifica. Il che, peraltro, anche con possibilità di accesso ad una cd. valutazione abbreviata, *ex art. 7*, Regolamento Anvur cit., per le riviste che ottengano un risultato superiore del quaranta per cento di tale media.

Mentre, invece, il richiesto « *impatto della produzione scientifica* » è riportato all'indicizzazione della rivista in almeno una delle banche dati bibliometriche Wo5 o Scopus e all'asserito raggiungimento di non meglio precisati « *adeguati livelli di prestigio ed impatto, anche sulla base di una valutazione informata derivante da un'analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili* ». E, dunque, vale rimarcare subito, in forma anzitutto incerta per la sua oggettiva genericità e comunque opinabile, in particolare alla luce della singolarità della prefigurata classificazione delle riviste nelle aree "non bibliometriche" sulla scorta del riferimento a banche dati e indicatori relativi alle aree "bibliometriche".

Rileva anche la possibilità di ammissione diretta alla seconda fase di valutazione e, all'esito di questa, del relativo inserimento con riserva nella classe A per le riviste nuove e per quelle straniere, salvo il controllo comunque da verificarsi alla prima VQR successiva *ex art. 8*, Regolamento Anvur 21 luglio 2016.

È prevista in ogni caso l'esclusione dalla classe A per le riviste che ottengano risultati negativi in due esercizi VQR successivi, così come per quelle riviste ammesse alla classe A ai sensi del criterio di cui alla lettera b), punto 5, Alleg. D al d.m. n. 120/2016, in riferimento alle quali è stabilito che l'immutato possesso dei relativi requisiti in tal senso richiesti sia da verificare ogni quattro anni (art. 9, commi 1 e 2, Regolamento Anvur cit.).

3.2. *Il giudizio sulla qualità scientifica delle riviste alla luce dei cd. requisiti di processo e di prodotto.*

In relazione alla seconda fase del processo di valutazione, gli indicatori costituiti da requisiti di processo e di prodotto cui è riportato il giudizio sulla qualità delle riviste, nelle misure rispettivamente richieste per la loro scientificità e l'inserimento nella classe A, sono i seguenti: « *a) la regolarità delle pubblicazioni; b) la composizione degli organi delle riviste; c) la diffusione nella comunità scientifica di riferimento; d) l'accessibilità dei contenuti; e) il carattere scientifico dei contenuti; f) l'apertura internazionale* ». Con detti indicatori che, ai fini di una valu-

I tazione positiva, è precisato dover sussistere tutti, salvo il caso eccezionale, comunque da motivare adeguatamente, dell'assenza di uno soltanto di essi (cfr. art. 10, commi 1-3, Regolam. Anvur 21 luglio 2016 cit.).

Per quanto concerne i termini di concreta determinazione di tali indicatori da parte del Regolamento Anvur 21 luglio 2016 (cfr., spec., artt. 10-16), a rilevare sono evidentemente, per un verso, elementi e criteri di carattere numerico-oggettivo.

Così relativamente alle tempistiche di uscita dei fascicoli richieste per la "regolarità della pubblicazione" delle riviste, ex art. 11 del Regolamento Anvur cit., ai fini del loro inserimento sia nell'elenco delle riviste scientifiche sia in quello della classe A. Allo stesso modo in ordine alla richiesta presenza nelle biblioteche universitarie, nel web o in almeno una delle maggiori banche dati internazionali di settore, assunta quale indice di "accessibilità dei contenuti" delle riviste ex art. 14, Regolamento Anvur cit. Ma parimenti, almeno parzialmente, per quanto riguarda la prevista "composizione degli organi" delle riviste scientifiche, ex art. 12, comma 1, Regolamento Anvur cit., « *da parte di studiosi affiliati all'Università o agli enti e istituti di ricerca in misura almeno pari alla somma delle altre componenti* » (sebbene resti in verità imprecisato se per "affiliazione" si intenda la necessità di un rapporto stabile e attuale, oppure solo temporaneo o anche non più in essere con un Ateneo, un ente o un istituto di ricerca, mentre alcuna caratteristica è comunque indicata in merito ai solo del tutto genericamente richiamati "enti e istituti di ricerca"). E analogamente, sempre solo in parte, per ciò che concerne alcuni dei previsti requisiti di "apertura internazionale", in tema segnatamente di indicizzazione delle riviste in Wo5 e/o Scopus e/o loro presenza in altre banche-dati internazionali, presenza di un sito internet, partecipazione di studiosi agli organi della rivista, *abstract* in almeno una delle principali lingue europee (cfr. art. 16, Regolamento Anvur cit.).

Ma per i medesimi cennati indicatori di processo e di qualità assunti quale riferimento della seconda fase del processo di valutazione delle riviste a rilevare sono, altresì, criteri e parametri di giudizio anche non precisamente definiti e comunque non oggettivi.

È questo il caso della « *larga maggioranza* » di accademici e del « *prestigio nella comunità scientifica internazionale* » così solo genericamente richiesti in tema di "composizione degli organi" delle riviste ex art. 12, comma 2, Regolamento Anvur cit., senza che sia indicato né quale sia la "larghezza" della maggioranza di accademici necessaria né sulla base di quali canoni stabilire il "prestigio" dei medesimi accademici.

Analogamente per quanto riguarda la « *numerosità e ... varietà*

dell'affiliazione degli autori », la loro affiliazione « in misura apprezzabile all'accademia o a enti e istituti di ricerca » e il loro « prestigio nella comunità scientifica internazionale » richiamati quale indice della “diffusione nella comunità scientifica” delle riviste, come pure, ancora in proposito, ai fini dell’inserimento nella classe A delle riviste scientifiche, la pubblicazione di « lavori in larga prevalenza provenienti da accademici strutturati o da studiosi appartenenti a enti e istituti di ricerca italiani o stranieri » e la richiesta necessità di « apertura e pluralismo in ragione della varietà dell'origine culturale e della matrice accademica degli autori » (cfr. art. 13, Regolamento Anvur cit.). Tutti elementi e caratteristiche delineati in siffatti termini generici, senza il riferimento ad alcun dato numerico, percentuale o di altra natura che ne consenta di determinare la portata con effettiva attendibilità.

Parimenti, in materia di “carattere scientifico dei contributi”, in relazione ai sempre solo genericamente enunciati « grado elevato di approfondimento », « taglio critico e accuratezza nella ricerca delle fonti e bibliografica e nell'informazione di base », « numero proporzionato di lavori » rispetto a quelli pubblicati in totale per i quali debba rilevare « un taglio critico e una sufficiente informazione bibliografica », così come, per l’inserimento nella classe A, la « larga prevalenza » di prodotti scientifici che è richiesto doversi segnalare « per l'ampiezza dell'articolazione e dell'analisi critica oltre che per la completezza delle fonti e dell'informazione bibliografica » (cfr. art. 15, Regolamento Anvur cit.). Ove, alla scontata soggettività intrinseca in sé di ogni giudizio in tema di “grado di approfondimento”, “taglio critico”, “accuratezza nella ricerca”, “sufficienza” e/o “completezza” delle fonti e dell'informazione bibliografica, “ampiezza” dell'articolazione e dell'analisi critica, si aggiunge il mancato riferimento ad alcun preciso dato numerico o percentuale sia del “numero proporzionato” sia della “larga prevalenza” di lavori cui è fatto richiamo sempre solo generico.

E allo stesso modo in ordine alla « presenza continua e significativa di autori stranieri o operanti stabilmente all'estero ... (e) contributi in lingua estera », nonché anche alla « presenza nelle biblioteche scientifiche di un numero cospicuo di paesi esteri » cui è fatto ancora una volta solo generico richiamo quale parametro della “apertura internazionale” delle riviste ex art. 16, Regolamento Anvur cit., sempre senza l'indicazione di alcun dato numerico o percentuale che valga a definizione degli elementi e requisiti prefigurati al riguardo.

La rimarcata genericità e non definizione sotto più versi dei criteri di giudizio tracciati, rende inevitabilmente incerti i termini concreti di esplicazione e gli esiti del procedimento di valutazione delle riviste, in ogni caso lasciando largo spazio alla discrezionalità dell'interprete e, quindi, all'eventualità che alla classificazione delle riviste si provveda

sulla scorta di canoni di valutazione di natura eminentemente soggettiva.

4. *Ambiguità e limiti della classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali sulla base dei risultati delle procedure di Valutazione della qualità della ricerca.*

Alla luce di quella che risulta esserne la disciplina delineata in riferimento alla ASN 2016 e dal Regolamento Anvur 21 luglio 2016, permangono sensibili riserve in merito all'effettiva idoneità della classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali nelle aree non bibliometriche a poter valere quale fattore di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza del sistema di selezione degli accessi universitari.

A lasciare perplessi è già la stessa impostazione del processo di classificazione sulla base dei risultati della VQR, e segnatamente, quindi, al di là della singolarità della dipendenza di un tale sistema di classificazione delle riviste da un siffatto altro procedimento di valutazione⁽¹⁰⁾, sulla scorta delle molteplici variabili di natura prettamente soggettiva incidenti sullo svolgimento della stessa VQR.

Rileva, infatti, il carattere eminentemente discrezionale dei giudizi formulati dai valutatori in sede di VQR, senza il vincolo di predefiniti canoni e parametri oggettivi⁽¹¹⁾.

Ma rileva al contempo, ancor prima, per questa via, la singolare rimessione della classificazione delle riviste alle scelte degli autori nella selezione dei loro prodotti da sottoporre alla VQR⁽¹²⁾.

Esclusa la valutazione della generalità dei prodotti pubblicati nell'arco temporale in considerazione, in virtù del riferimento ai risultati della VQR, la classificazione della singola rivista è infatti determinata a campione, sulla base delle valutazioni conseguite in sede di VQR dai soli prodotti su di essa pubblicati selezionati dai rispettivi autori ai fini

⁽¹⁰⁾ Criticamente, GALIMBERTI, *Valutazione/classificazione delle riviste scientifiche*, in www.roars.it, che osserva che: « fare dipendere una procedura di classificazione ... da un'altra procedura di valutazione (delle strutture) è un unicum mondiale che poco si adatta agli scopi di natura internazionale e adesione agli standard dichiarati dall'Agenzia Nazionale ».

⁽¹¹⁾ Cons. Stato n. 53/2016 e n. 1584/2015, nel senso che alla classificazione delle riviste debba procedersi sulla base di « prerogolati canoni e metodi di analisi oggettivi e compatibili con i criteri di legge ». Conf. BELLAVISTA, *L'ineffabile terza mediana dell'Anvur per l'area 12*, cit. e ID., *Reclutamento universitario e dintorni*, cit.

⁽¹²⁾ STANZIO, BORRELLI, *Paradossi in Fascia A*, cit., 4.

della medesima VQR. Senza che alla stessa rivista sia quindi consentito di poter individuare anche solo in parte i prodotti pubblicati in riferimento ai quali essere valutata, ma con riconduzione *in toto* del processo di classificazione alle scelte e a comportamenti di natura soggettiva da parte di soggetti terzi, quali appunto gli autori: in relazione, in particolare, all'effettiva selezione, o meno, per le proprie valutazioni personali in sede di VQR, dei prodotti da loro pubblicati su quella determinata rivista. E tanto, peraltro, anche nel caso di autori componenti di organi della medesima rivista: che infatti selezionano anch'essi i prodotti da presentare ai fini della VQR per la loro valutazione personale e non già per quella della rivista.

È scontato, poi, che qualsiasi processo di valutazione imponga l'imprescindibile informazione degli interessati, in via preventiva, anzitutto in ordine al periodo-arco temporale della medesima valutazione, nonché agli standard comportamentali o risultati-obiettivi loro richiesti, ai relativi criteri predeterminati di giudizio, come pure in merito alle conseguenze nel caso di esito positivo ovvero negativo della stessa valutazione.

Ebbene, a rilevare in sede di ASN 2016 è, viceversa, anche l'ulteriore incongruenza dell'introduzione del sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali senza alcuna informazione preventiva degli interessati e con efficacia retroattiva, sulla base del riferimento ai risultati conseguiti in sede di VQR da pubblicazioni, e per riflesso dalle riviste loro sedi editoriali, risalenti anche fino a dieci-quindici anni prima (cfr. punto 2, alleg. D, d.m. n. 120/2016). Vale a dire, quando da parte né degli autori, né delle riviste, né tantomeno da parte dei candidati o degli stessi aspiranti commissari alla ASN 2016 potesse evidentemente immaginarsi in anticipo il successivo loro assoggettamento ad una qualche forma di valutazione a posteriori addirittura in riferimento anche fino a quindici anni addietro, per di più pure con riguardo a comportamenti, circostanze e canoni di giudizio (*id sunt*, l'esistenza di una sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali, la pubblicazione di un prodotto su di una determinata rivista o sede editoriale piuttosto che in altre) in alcun modo preventivamente resi noti per tempo agli interessati e, anzi, all'epoca nemmeno previsti o anche solo immaginati ⁽¹³⁾.

(13) Proprio anche in considerazione della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione è stata infatti censurata la classificazione della "Rivista di diritto e processo amministrativo" da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1584/2015 cit.: « *le Riviste sono state valutate e classificate 'in retrospettiva' sulla base di procedure e specifiche tecniche ex post, nell'assenza di 'parametri e metodi consolidati nella comunità scientifica di riferimento' ... nelle attività*

Allo stesso modo non risultano criteri oggettivi in ordine all'individuazione dei GEV e degli stessi componenti dell'Anvur, infatti di nomina politica-discrezionale, nonché tantomeno in riferimento agli svolgimenti della VQR.

Ciò, in specie, in merito alle modalità concrete di effettuazione della VQR, alla medesima individuazione dei valutatori e alla distribuzione tra gli stessi dei prodotti da giudicare: ove, in mancanza di canoni predeterminati e comunque di vincoli, anche al riguardo si procede in via discrezionale e di fatto insindacabile. Senza che sia qui da doversi rimarcare che, a seconda del valutatore, possa risultare anche sostanzialmente diverso il giudizio per una determinata pubblicazione, peraltro, trattandosi di prodotti già pubblicati e quindi con ovvia conoscenza dei relativi autori e della stessa sede editoriale, anche in forza degli inevitabili condizionamenti che possono derivare dagli eventuali rapporti personali del valutatore con l'autore o anche con la rivista-sede editoriale di una pubblicazione.

Il tutto mentre ad aversi è anche, sempre per questa via, in riferimento ai giudizi di idoneità dei candidati in sede di ASN 2016 (da esprimersi, come noto, in termini assoluti e non comparativi), la contraddizione dell'incidenza delle valutazioni di ordine comparativo cui è riportata la classificazione delle riviste in virtù dei risultati della VQR: in ragione, in particolare, del previsto accesso alla cd. classe A sulla base del conseguimento da parte della singola rivista, in sede di VQR, di una valutazione superiore almeno del 20 % (o anche del 40 % nel caso di cd. valutazione abbreviata) rispetto alla valutazione media delle riviste della medesima area scientifica (cfr. art. 6, comma 3, lettera b) e art. 7, Regolamento Anvur 21 luglio 2016).

5. *L'inadeguatezza della classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali a valere quale fattore di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza del sistema di reclutamento universitario.*

Pur al cospetto della sua prefigurazione quale fattore di apparente razionalizzazione del sistema di selezione degli accessi ai ruoli universitari, appaiono dunque innegabili i limiti dell'impostazione e concreta realizzazione del sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali, come delineato in sede di ASN 2016, sulla base di canoni di giudizio, valutazioni e variabili sotto più versi di ordine non

di monitoraggio, come quella praticata in esame, la costruzione di indici ex ante appare essenziale per identificare la soglia (di qua o di là) e per la misurazione differenziale degli scostamenti ». V., conf., anche la successiva sentenza Cons. Stato n. 53/2016 cit.

oggettivo, ma eminentemente discrezionali e non predeterminati, né tantomeno trasparenti e verificabili ⁽¹⁴⁾.

Il richiamo ai risultati della VQR implica infatti il riferimento ad un campione solo parziale, non obiettivo, per sua natura imperfetto e, comunque, di opinabile attendibilità sotto molteplici profili ⁽¹⁵⁾, in termini che vengono ad inficiare *ab origine* l'intero processo di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali, nonché, quindi, la sua utilizzazione quale criterio di miglioramento dell'efficienza della selezione nell'ambito delle procedure dell'ASN 2016.

Emblematico è il caso, ad esempio, della classificazione delle riviste dell'Area 11, in ordine alla quale è appurato essersi proceduto, almeno in una prima fase, anche in via dichiaratamente promozionale, mediante l'inserimento nelle liste delle riviste migliori di « *riviste imparagonabili — fosse solo per diffusione — con quelle internazionali, ma è giusto che vi siano ... la valutazione servirà a rafforzarle, a proiettarle di più in campo internazionale, e renderle capaci di attirare più articoli ecc. ... saremo di fronte a una sua ricaduta indiretta certo, ma molto positiva* » ⁽¹⁶⁾. Vale a dire, secondo un *modus operandi* essenzialmente altro rispetto alla prospettata oggettività di giudizio; e con l'aggravante che una tale benevola valutazione "non oggettiva" è in questo senso stata concessa a determinate riviste a scapito delle altre: sia delle riviste aventi pieno titolo per l'inserimento nelle liste delle migliori, evidentemente controinteressate rispetto all'estensione di un'analoga valutazione di eccellenza a riviste non realmente meritevoli, sia delle riviste viceversa escluse dalle liste delle migliori, e la cui esclusione è inevitabilmente tanto più svantaggiosa al cospetto di una (indebita) dilatazione di dette liste. Il tutto con facilmente intuibili ricadute inique sulle stesse procedure di ASN, in quanto alcuni commissari o candidati risultano ammessi ad accedere a dette procedure di ASN solo per aver pubblicato

⁽¹⁴⁾ Sulle iniquità che si determinano al cospetto dell'attuale sistema di reclutamento basato (anche) sulla classificazione delle riviste-sedi editoriali cfr. MAZZARELLA E., *Come puoi essere un "asino" in VQR e presentarti più facilmente alla ASN*, in www.roars.it.

⁽¹⁵⁾ I limiti dell'utilizzazione di un criterio di taglio statistico, in riferimento all'individuazione dei valori-soglia per la selezione degli aspiranti commissari e degli abilitandi in relazione alle procedure di ASN 2016, sono evidenziati anche dal CUN, *Parere n. 18317 del 26 luglio 2016*, cit.

⁽¹⁶⁾ Così GRAZIOSI A., in *Commento a ZOCH A., Alcune considerazioni sulle procedure per l'abilitazione nazionale*, *Phenomenology Lab*, in www.phenomenologylab.eu/

su determinate riviste, non di oggettiva eccellenza, ma ciò malgrado beneficiate di un'elevata classificazione in via promozionale (17).

Più in generale, per quanto concerne le procedure di ASN e la stessa attività di valutazione della ricerca latamente intesa, al cospetto di procedure di solo apparente oggettività e comunque in assenza di criteri di giudizio predeterminati e verificabili, il rischio evidente è quello di uno spostamento del potere accademico dalle comunità scientifiche ad una elite di docenti scelti dalla politica direttamente (spec., Consiglio direttivo dell'Anvur) o comunque indirettamente (spec., Gev ed esperti nominati dall'Anvur) (18), per di più anche con l'influenza sostanziale degli interessi determinanti la presenza e la gestione delle riviste scientifiche nel mercato editoriale (19). Ove permane evidentemente tutto da dimostrare l'operare di simili dinamiche in sintonia con il primario interesse pubblico al reclutamento dei docenti universitari secondo il merito e comunque mediante criteri il più possibile oggettivi e razionali (20).

(17) Cfr. criticamente BACCINI, *La rivoluzione dall'alto nell'università italiana*, cit.

(18) Cfr. BELLAVISTA, *Reclutamento universitario e dintorni*, cit. e GALIMBERTI, *Valutazione/classificazione delle riviste scientifiche*, cit., che evidenzia la "non terzietà" dell'attuale sistema di classificazione e l'inopportunità che « una autorità dotata di potere formale sulle carriere e sui finanziamenti stili le liste che utilizzerà per la valutazione ... scelga chi deciderà della sorte delle sedi editoriali ... definisca i requisiti necessari per l'inclusione nelle liste ... ispezioni i report di revisione degli articoli ... attribuisca la medaglia (classe A) sulla base della presenza o meno degli articoli fra i lavori presentati (e giudicati positivamente) in un esercizio di valutazione di cui è essa stessa responsabile ».

(19) Al punto che si è giunti anche a sostenere il determinarsi in proposito di « una redistribuzione del potere accademico a favore dei gruppi e delle tendenze ideologiche più vicine all'ultraliberismo. Una sorta di grottesca Rivoluzione culturale declinata nei modi della Confindustria »: così BIUSO A.G., *L'Anvur e il Giornale di Metafisica*, cit. Sebbene, in realtà, il punto nodale della questione appaia però essere più che altro quella della libertà e autonomia dell'accademia e della ricerca scientifica rispetto alla politica e all'eventuale incidenza di interessi privati, a prescindere dall'eventuale prevalere o meno, in concreto, di una determinata ideologia politica od economica od anche di determinati gruppi associativi o di potere. Sulla necessaria autonomia della comunità scientifica dalla politica cfr. ancora BELLAVISTA, *L'ineffabile terza mediana dell'Anvur per l'area 12*, cit.

(20) V. al riguardo la valutazione decisamente negativa di PESCOSOLIDO, *Classificazione delle riviste e conflitti d'interesse*, in www.roars.it: « Quando lo Stato attribuisce a qualsiasi lista di riviste, anche la "migliore" scientificamente possibile, il potere di influire e decidere sugli esiti dell'esercizio di una funzione pubblica quale il reclutamento di docenti di ruolo delle università statali e di quelle private con

Al contempo, sempre in considerazione del rilievo annesso al contenitore-sede editoriale nella valutazione dei prodotti scientifici, e della conseguente esigenza per gli autori di trovare accesso a determinate riviste, a poter risultare sono, inoltre, inevitabili condizionamenti anche per la medesima attività di ricerca in sé, anzitutto nella scelta dei temi da trattare, nonché nei suoi concreti svolgimenti ⁽²¹⁾, secondo quanto avvertito anche dal CUN preconizzando gli effetti negativi « *di questa scelta metodologica sul futuro della ricerca italiana* » ⁽²²⁾.

finanziamento statale, esso rinuncia, in parte o in toto, ad una sua funzione pubblica fondamentale, affidandola a soggetti privati, portatori di interessi privati, anche semplicemente e brutalmente economici. E questo perché le riviste scientifiche, come è noto, sono, per lo più, frutto dell'iniziativa culturale di liberi studiosi, ma anche dell'iniziativa economica (e sottolineo economica) di editori, tutti rispettabilissimi, ma tutti, studiosi e editori, innegabilmente soggetti privati nel momento in cui producono una rivista », anche con la sottolineatura dei conflitti di interesse ancora maggiori che si determinano « *quando poi direttori e membri di comitati scientifici di riviste sono chiamati a far parte dell'organo ministeriale che detta regole come quella che si sta applicando ai giudizi di idoneità nazionale di professori universitari di prima e seconda fascia ... (e) quando poi gli stessi docenti entrano anche a far parte di commissioni di concorso secondo regole che essi stessi hanno contribuito a determinare* ».

⁽²¹⁾ Sempre in senso critico, BACCINI, *La rivoluzione dall'alto nell'università italiana*, cit., che delinea al riguardo quale « *conseguenza prevedibile una modificazione delle modalità di ricerca, dei team, di comportamento citazionale e perfino di scelta dei temi di ricerca. La direzione del cambiamento non è nota, e non è detto che sia desiderabile* ». Analogamente, SEMPLICI S., *La filosofia muore, ma per fortuna c'è la "fascia A"*, in www.roars.it: « *I criteri, parametri e indicatori progressivamente "affinati" dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) costituiscono, nonostante le buone intenzioni ... un elemento di forte distorsione della logica e della pratica della ricerca e impongono crescenti e sempre più macchinosi oneri burocratici. Quella per le classifiche da scalare con ogni mezzo sta diventando una vera e propria ossessione, che distrugge l'idea del sapere come condivisione e della stessa eccellenza come fattore di inclusione e non fiore nel deserto, coltivato al prezzo della morte di tutti gli altri. La "fascia A" delle riviste, come spiega il documento della Società Italiana di Filosofia Teoretica sul nuovo Regolamento per le ASN, è l'esempio di un meccanismo immaginato per premiare la qualità e che produce al contrario "grave pregiudizio" per la libertà della ricerca e ulteriore consolidamento degli orientamenti metodologici, degli stili di pensiero e delle scuole dominanti* ».

⁽²²⁾ Cfr. CUN, *Parere n. 18317 del 26 luglio 2016*, cit., che in riferimento alle aree non bibliometriche evidenzia, in particolare, « *il concreto rischio di indurre scelte adattive, non solo per i ricercatori più giovani, nel taglio e nella destinazione dei risultati della ricerca. Un sistema nazionale di ricerca che premia chi si adegua e penalizza chi esce dal mainstream è destinato alla lunga a diventare assai meno efficiente e competitivo sul piano dell'avanzamento della conoscenza* ».

I

Così come ad essere condizionata è, del resto, la stessa selezione da parte delle riviste dei prodotti da pubblicare a seconda degli autori: alla luce della rimarcata riconduzione della classificazione della singola rivista alla sua positiva valutazione in sede di VQR (cfr. ancora artt. 6 e 7, Regolamento Anvur 21 luglio 2016 cit.) e, quindi, della conseguente disincentivazione che ne deriva per le riviste rispetto alla pubblicazione di prodotti di autori non rientranti nei ruoli universitari e come tali esclusi dalla VQR (quali, ad esempio, giovani studiosi, ma anche docenti stranieri, docenti nazionali pensionati, nonché ricercatori e studiosi non universitari in genere), nonché, per altro verso, pure di accademici incardinati in altre aree disciplinari ⁽²³⁾.

Senza che siano da rimarcarsi gli effetti deleteri che possono conseguire, anzitutto per gli autori in tal senso ingiustificatamente penalizzati, ma anche in relazione all'interesse primario di promozione, pluralismo e sviluppo dell'attività di ricerca oltretutto di equità della pubblicazione e diffusione della produzione scientifica in generale.

Il tutto fa sì che a delinarsi in ordine alle procedure di ASN 2016 sia l'eventualità dell'emersione di un contenzioso di portata addirittura anche maggiore rispetto a quanto registratosi per le tornate 2012 e 2103 dell'ASN, sempre in ragione della rimarcata assenza di predefiniti criteri oggettivi e al cospetto delle molteplici variabili di natura eminentemente soggettiva, nonché comunque per più versi opinabili cui si è visto essere riportata la classificazione delle riviste e, quindi, la valutazione dei candidati, come pure ancora prima la medesima selezione dei docenti componenti le commissioni, in sede di ASN 2016. Con il rischio concreto che, in luogo del bistrattato sistema di sostanziale cooptazione da parte delle comunità scientifiche, la gestione dei reclutamenti universitari venga di fatto ad essere rimessa al potere giudiziario. Ma ciò, inevitabilmente, sulla scorta di parametri più che altro di natura formale e tecnico-processuale, ed anche in forza del non sempre lineare succedersi pure reiterato di valutazioni da parte delle commissioni dell'ASN e di pronunzie giudiziarie, senza alcuna garanzia di premialità del merito scientifico: come almeno in alcuni casi dimostrato dagli esiti del vasto contenzioso determinatosi in relazione alle procedure di ASN 2012 e 2013 (sebbene, in verità, il più delle volte non in riferimento a questioni inerenti alla classificazione delle riviste o alla valutazione dei prodotti scientifici in base alla loro sede editoriale).

⁽²³⁾ Cfr. REDAZIONE ROARS, *Il Comitato direttivo di Nuova Rivista Storica sul "Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche"*, in www.roars.it.

Mentre, al contempo, un ulteriore autonomo vasto fronte di contenzioso giudiziario risulta notoriamente aperto da parte di alcune riviste in merito alla congruenza delle loro classificazioni, peraltro con risultati di frequente positivi per le stesse riviste ⁽²⁴⁾. E tanto con le relative ricadute che inevitabilmente vengono a prefigurarsi in ordine alle stesse procedure di ASN, in forma di condizionamento o comunque di incertezza dei loro svolgimenti, oltretutto anche di necessaria riconsiderazione dei loro stessi esiti: segnatamente nelle ipotesi di miglioramento della classificazione di determinate riviste a seguito di pronunzie giudiziarie che rilevinano nel senso di una differente valutazione dei candidati nelle procedure di ASN (appunto in forza della più elevata classificazione attribuita alle riviste-sedi editoriali delle loro pubblicazioni).

6. *La selezione dei docenti universitari da parte delle comunità scientifiche e il rischio della sua devoluzione al potere giudiziario.*

Acclarata l'essenziale inadeguatezza del sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali, così come prospettato in sede di ASN 2016, a rilevare quale fattore di razionalizzazione e maggiore efficienza dei reclutamenti universitari, è tuttavia evidente che l'introduzione di predeterminati criteri oggettivi e verificabili di valutazione, nonché comunque l'eliminazione dei rimarcati condizionamenti di ordine eminentemente soggettivo e discrezionale cui si è visto essere rimesso lo stesso sistema di classificazione potrebbero valere a migliorarne l'attendibilità. Fermo restando che ogni ipotesi di cambiamento razionale pare necessariamente dover ripartire *ab initio*, in riferimento a periodi temporali di osservazione da stabilire e pubblicizzare *ex ante* e sulla scorta di predeterminati criteri oggettivi di giudizio, attesa l'ineludibile esigenza di adeguata informazione preventiva di tutti gli interessati in merito ai canoni di loro valutazione.

A parte i tempi e le difficoltà di un'ipotetica ridefinizione *ab initio* e su adeguate nuove basi di impronta realmente oggettiva e affidabile del sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali,

⁽²⁴⁾ V., per tutte, oltre alle già richiamate Cons. Stato nn. 1584/2015 e 53/2016 citt.: T.A.R. Lazio ordinanza n. 730/2013, Id. n. 9402/2014, C. Stato n. 3737/2015, Id. n. 3046/2016 (inerenti alla classificazione della "Rivista della cooperazione giuridica internazionale"); T.A.R. Lazio n. 1709/2013 (relativa alla classificazione della "Nuova rivista storica"; T.A.R. Lazio ord. n. 1689/2013 (inerente alla classificazione delle riviste "Il lavoro nella giurisprudenza", "Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", "Il diritto del mercato del lavoro" e "Rivista del diritto della sicurezza sociale").

I tuttavia, fino a che punto se ne può ritenere la reale utilità, segnatamente in riferimento alla procedure di ASN?

Ciò, tra l'altro, anche al cospetto della rilevanza comunque solo marginale annessa al riguardo alla classificazione delle riviste-sedi editoriali dei prodotti scientifici: vale a dire, oltre che in ordine alla definizione dei valori-soglia dei docenti aspiranti commissari, per quanto concerne i candidati ai soli fini della determinazione dei valori-soglia di accesso alla fase di valutazione di merito della loro qualificazione scientifica delle procedure di abilitazione dell'ASN. Valutazione di merito della qualificazione scientifica dei candidati che, tuttavia, si è visto essere da svolgere in essenziale riferimento al contenuto in sé della produzione scientifica, ad di là della classificazione della rivista o sede editoriale suo "contenitore": come dimostrato dal fatto che risultano in tale fase valutabili anche prodotti eventualmente altri rispetto a quelli presentati per l'integrazione dei suddetti valori-soglia, oltreché pure se pubblicati in riviste e sedi editoriali non classificate e/o al limite anche non scientifiche. E tanto, ad ogni modo, pure a fronte della previsione, tra gli altri, quale criterio di giudizio del merito della qualificazione scientifica dei candidati anche quello della "collocazione editoriale" (art. 4, lettera d), d.m. n. 120/2016), sebbene soltanto in via concorrente con i diversi altri criteri stabiliti all'uopo (cfr. lettere a-c) e e-f), art. 4, d.m. 120 cit.), e comunque senza alcun riferimento al cennato sistema di classificazione delle riviste e sedi editoriali, nonché in ogni caso, come visto, in termini essenzialmente differenti rispetto a quanto rilevante in ordine a detto sistema di classificazione.

Con il sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali che è quindi confermato assolvere, in relazione alle procedure di ASN 2016, una mera funzione di filtro-selezione degli accessi dei candidati alla fase di valutazione di merito della loro qualificazione scientifica, comunque rimessa alla sovranità di giudizio della Commissioni. Sarebbe a dire, in definitiva, un semplice alleggerimento dei lavori delle medesime Commissioni, le quali, peraltro, sono ovviamente in grado di verificare da sé il raggiungimento di determinati standard-soglia di produttività da parte dei candidati, sulla base di criteri oggettivi, a prescindere dalla classificazione delle sedi editoriali delle pubblicazioni, ferma restando l'ovvia preminenza della valutazione della loro qualificazione scientifica ai fini del giudizio di abilitazione.

Ebbene, appare da convenire che un tale mero alleggerimento dei lavori della Commissione non possa valere a giustificare il rilievo annesso al sistema di classificazione delle riviste e delle altre sedi editoriali in relazione alle procedure di ASN 2016, specie alla luce dei

rimarcati molteplici elementi di incertezza, non oggettività se non di vera e propria iniquità o distorsione che in tal senso si è visto poter venire a condizionare lo svolgimento delle stesse procedure di ASN, minandone per più versi la stabilità degli esiti, inevitabilmente assoggettati ad un facilmente prevedibile diffuso contenzioso giudiziario.

Onde la necessità di una riconsiderazione della questione, pena il rischio della rimessione della gestione dei reclutamenti universitari, per questa via, non più alle bistrattate comunità scientifiche ⁽²⁵⁾ — come comunque imposto dal principio dell'autonomia universitaria e della garanzia di autogoverno da parte del corpo docente ⁽²⁶⁾ —, e nemmeno all'élite accademica individuata direttamente dalla politica nell'ambito delle recenti misure di riassetto del sistema universitario, ma di fatto nelle mani del potere giudiziario.

⁽²⁵⁾ L'ineliminabilità del principio della cooptazione in riferimento al sistema di reclutamento universitario è da ultimo ribadita da BELLAVISTA, *Reclutamento universitario e dintorni*, cit. anche sulla scorta del richiamo alla giurisprudenza amministrativa, nel senso che « *in relazione ai concorsi per ricercatore o professore universitario ... la commissione deve essere composta da soggetti appartenenti alla comunità universitaria in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso* » (così T.A.R. Lombardia 8 luglio 2015, n. 1575 e Id., 20 luglio 2015, n. 1749).

⁽²⁶⁾ Corte Cost. n. 1017/1988.